



TRIBUNALE DI PESARO

Decreto

Il Giudice,

letto il ricorso ex art. 14 ter legge n. 03/12 presentato da ANNIBALE TONTINI;
vista la relazione del professionista nominato ex art. 15 della legge citata, il quale verificava la veridicità dei dati esposti dalla parte ricorrente senza rilevare criticità di sorta;

ritenuto che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'art. 7 co. 2 lett. a) e b), dal momento che – per un verso – il richiedente, che non risulta aver svolto attività imprenditoriale, è occupato quale lavoratore dipendente sicché non è fallibile e – per altro verso – non risulta aver fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ad altra procedura di sovraindebitamento;

vista la documentazione prodotta;

rilevato che è stata ritualmente eseguita la comunicazione all'Agenzia delle Entrate prevista dall'art. 14 ter co. 4 legge n. 03/12;

ritenuto che, anche in base alla relazione del professionista, non emergono atti commessi in frode ai creditori;

rilevato in ogni caso che, con riguardo al versamento alla figlia della somma di euro 9.000,00 nel gennaio 2020, quest'ultima si è formalmente impegnata a restituire detto importo alla procedura (vd. assegno di cui al doc. 9);

ritenuto che va nominato un liquidatore e che in merito non vi sono incompatibilità a nominare lo stesso professionista che ha svolto le funzioni di organismo di composizione della crisi;

rilevato che spetta al giudice quantificare le somme necessarie al mantenimento e che tale incumbente non può prescindere dalle finalità della procedura;

considerato che quindi è necessario contemperare la necessità di superare o regolamentare lo stato di indebitamento del debitore garantendo a quest'ultimo una

condizione di vita dignitosa ma anche tutelare la legittima aspettativa ed il diritto dei creditori di veder soddisfatte, almeno in parte, le proprie pretese;

rilevato che, attualmente, il debitore vive da solo;

rilevato che il ricorrente percepisce a titolo di stipendio la somma netta di circa euro 1.500,00 mensili a titolo di stipendio (al lordo della somma attualmente versata al creditore pignorante il quinto);

rilevato che il ricorrente ha quantificato in euro 1.500,00 l'ammontare delle spese necessarie al proprio sostentamento;

ritenuto che – considerato che il debitore non ha familiari a carico e non deve sostenere costi di locazione, beneficiando di un comodato gratuito - appare congruo destinare ricorrente la somma complessivamente determinata in euro 1.200,00, il resto risultando appannaggio della procedura (dall'apertura del procedimento non potranno essere più versate al creditore pignorante gli importi erogati dal debitor debitoris che confluiranno nella procedura per essere distribuiti secondo i principi di graduazione dei crediti);

(-) all'eccedenza, dovrà essere poi aggiunta la somma che la figlia del ricorrente si è impegnata a mettere a disposizione della procedura (oltre alla restituzione di euro 9.000,00);

(-) non è, infine, stata espressamente richiesta l'esclusione di specifici beni;

p.q.m.

(-) dichiara aperta la procedura di liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter della legge n 03/2012, a carico di TONTINI ANNIBALE, nato a Sassocorvaro (PU) il 27.05.1965, residente in Vallefoglia (PU), Via Galileo Galilei n. 4/H;

(-) nomina quale liquidatore – visti gli artt. 15 co. 8 e 14 quinquies co. 2 lett.a) – il professionista già individuato come O.C.C. in sede di predisposizione della relazione;

(-) dispone che la proposta ed il presente decreto siano pubblicati, per estratto, entro giorni 15, a cura del liquidatore, nella cronaca locale del Resto del Carlino e notificati ai creditori individuati nella relazione depositata dall'organismo di composizione della crisi, avvertendo i creditori che possono proporre reclamo ai sensi dell'art 10, comma 6, della legge n 3/2012;

(-) dispone il divieto di iniziare o proseguire fintanto che il provvedimento di chiusura della procedura non sia divenuto definitivo, azioni cautelari o esecutive e di acquistare

titoli di prelazione nei confronti del ricorrente da parte dei creditori che abbiano titolo o causa anteriori al deposito del ricorso;

(-) stabilisce che il debitore possa trattenere per sé la somma di euro 1.200,00 mensili al netto di imposte e contributi;

(-) concede al liquidatore giorni 60 per procedere all'inventario ed alla stima dei beni ai sensi dell'art 14 sexies della legge n 3/2012, autorizzandolo espressamente a tale fine ad eseguire controlli anche presso l'anagrafe tributaria e presso gli istituti di credito, ed ulteriori giorni 30 per presentare il piano di liquidazione ai sensi dell'art.14 novies della legge n. 3/12, tenendo conto delle disposizioni sopra evidenziate circa la determinazione del patrimonio del debitore;

(-) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, nei rispettivi registri laddove nel patrimonio da liquidare siano compresi beni immobili o beni mobili registrati nonché, in caso di svolgimento di attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;

(-) ordina la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, per i quali non sia stato disposto alcun esonero, incaricando il liquidatore di provvedere all'attuazione dell'incombente in assenza di esecuzione spontanea;

(-) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza;

Pesaro, il 12.01.2022

Il Giudice